



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

19 novembre 2025

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI A CLIENTI

L'art. 1, comma 81, lett. d), della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto una importante novità in materia di trattamento fiscale relativamente agli omaggi ai clienti, applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

Nello studio che segue verrà evidenziato il trattamento fiscale, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, previsto dalla vigente normativa tributaria, degli gli omaggi ai clienti, considerando le ultime novità intervenute dal 2025.

NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025 - TRACCIABILITA' PAGAMENTI

Dopo l'intervento dell'art. 1, comma 81, lettera d), della Legge n. 207/2004 (Legge di Bilancio 2025), il comma 2 dell'art. 108, ultimo periodo, del DPR n. 917/1986 del TUIR, prevede espressamente, rispetto alle spese di rappresentanza che queste siano **deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile** previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Il riferimento ai pagamenti tracciati è da ritenersi soddisfatto se il pagamento è effettuato con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay e Google Pay), assegni bancari e circolari, ecc.

La normativa **esclude integralmente la deducibilità degli omaggi acquistati in contanti**, senza alcuna soglia di tolleranza o irrilevanza. Non essendo prevista alcuna limitazione territoriale, la tracciabilità è richiesta anche per gli acquisti effettuati all'estero.

DEDUCIBILITA' OMAGGI DI BENI

I beni oggetto dell'attività d'impresa ceduti gratuitamente a terzi, ovvero i costi sostenuti per l'acquisto degli stessi, in base alla C.M. n. 188/E/1998, sono qualificati come "spese di rappresentanza".

Nel nostro ordinamento giuridico, le spese di rappresentanza sono disciplinate dall'articolo 108 del TUIR, rubricato spese relative a più esercizi, il quale al comma 2 recita che "sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Sotto il profilo dell'inerenza del costo sostenuto, il D.M. 19 novembre 2008 prevede che "*Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore*".

Un ulteriore requisito previsto per la deducibilità delle spese sostenute, oltre a quello dell'inerenza, è quello della congruità.

In particolare, le spese di rappresentanza sostenute dall'impresa in un determinato esercizio, sono deducibili dal reddito d'impresa in base ai ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.

Quindi le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo, appositamente indicato nel D.M. 19 novembre 2008, ovvero in misura pari:

- All'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- Allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- Allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

19 novembre 2025

Le spese di rappresentanza, inoltre, così come previsto dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 108 del TUIR, sono comunque totalmente deducibili se di valore unitario non superiore a euro 50,00.

<u>RICAVI E PROVENTI</u>	<u>IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE</u>
Fino a 10 milioni di euro	1,5% dell'importo
Per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino 50 milioni di euro	0,6% dell'importo
Per la parte eccedente 50 milioni di euro	0,4% dell'importo
100% dell'importo se di valore unitario non superiore a euro 50	

Sull'individuazione del valore unitario, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34E del 13 luglio 2009, chiarisce che nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di euro 50 deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto da tre diversi beni che hanno un valore di euro 20 ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di euro 60 e, come tale, sarà oggetto, ai fini della deducibilità alla disciplina sopra citata.

DETRAIBILITA' IVA OMAGGI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA

Ai fini della detraibilità Iva, bisogna far riferimento all'art. 30 del D.Lgs. n. 175/2014, il quale stabilisce che sulle spese di rappresentanza è ammessa la detrazione integrale dell'Iva se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi ai clienti, oltre a poter essere qualificati come spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento Iva applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, n. 4) del DPR n. 633/1972, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo Iva):

- ❖ la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a euro 50,00;
- ❖ la cessione di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'Iva.

OMAGGI A FAVORE DEI CLIENTI	TRATTAMENTO IVA	
	Detrazione Iva	Cessione gratuita
	SI	
	Se di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00	
	NO	Esclusa da IVA (art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972
	Se di costo unitario superiore ad euro 50,00	

DETribilita' IVA OMAGGI DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell'attività d'impresa l'Iva è stata detratta in sede di acquisto dello stesso, poiché l'acquisto o la produzione del bene sono stati fatti senza tener conto della destinazione ad omaggio del bene. Si dovrà pertanto, applicare la regola generale dell'imponibilità della cessione gratuita:

- l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è detraibile;
- la cessione gratuita è imponibile Iva indipendentemente dal costo unitario dei beni.



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

19 novembre 2025

Tuttavia, occorre tener presente che la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria, come previsto dall'art. 18, comma 4, DPR 633/1972, il quale stabilisce un'eccezione alla regola dell'obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite di beni.

Ciò significa che l'impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell'Iva al destinatario dell'omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

- emissione della fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell'Iva che quindi rimane a carico dell'impresa stessa, annotando sul documento che trattasi di omaggi senza rivalsa dell'Iva così come previsto all'art. 18, comma 3, DPR 633/1972 (e costituirà onere non deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 99, comma 1, TUIR);
- emissione, per ogni cessione o globale mensile, autofattura in unico esemplare con l'espressa indicazione "autofattura per omaggi". Se il soggetto passivo intende avvalersi dell'autofattura differita è necessaria l'emissione di appositi documenti di trasporto. L'emissione di detto documento è comunque opportuna, al fine di comprovare l'inerenza dell'omaggio all'attività d'impresa;
- annotazione dell'operazione su un apposito "registro degli omaggi", dove indicare l'ammontare complessivo delle operazioni gratuite effettuate ogni giorno, con distinzione per aliquota.

OMAGGI DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA	TRATTAMENTO IVA	
	Detrazione iva a credito al momento dell'acquisto	Cessione gratuita
	Se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentanza l'Iva a credito è detraibile	Imponibile Iva (salvo la scelta di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)
	Se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza l'Iva a credito è detraibile se il costo è inferiore o uguale a euro 50,00	Salvo la scelta di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non assoggettare ad Iva la cessione gratuita

OMAGGI EFFETTUATI DA PROFESSIONISTI

Per gli omaggi di beni e servizi effettuati da professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario degli stessi.